



30.8.2019

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: **Petizione n. 0760/2007, presentata da Cosimo Fracasso, cittadino italiano, sull'allarme diossina a Taranto**

Petizione n. 2207/2013, presentata da Violante Sion, cittadina italiana, sull'inquinamento ambientale provocato dallo stabilimento dell'ILVA di Taranto

1. Sintesi della petizione n. 0760/2007

Il firmatario lancia l'allarme sul tenore elevato di diossina nell'atmosfera per effetto delle emissioni nocive di uno stabilimento industriale a Taranto. Tale anomalia (lo stabilimento di Taranto sarebbe responsabile di circa 1/3 delle emissioni di diossina a livello nazionale) sarebbe consentita dal decreto nazionale del 2006 che ha elevato i valori massimi di tolleranza delle diossine nell'aria fino a consentirne quantità 100 000 volte superiori a quelle stabilite per gli inceneritori. Il firmatario chiede l'intervento dell'Unione europea.

Sintesi della petizione n. 2207/2013

La firmataria esprime preoccupazione per il grave problema d'inquinamento provocato dallo stabilimento dell'ILVA di Taranto e in particolare per l'impatto delle polveri tossiche provenienti dai 70 ettari di parchi minerari, causa di un vero e proprio disastro ambientale.

2. Ricevibilità

Petizione n. 0760/2007 dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007.

Petizione n. 2207/2013 dichiarata ricevibile il 17 settembre 2014.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Il firmatario esprime la propria preoccupazione con riferimento alle condizioni operative e al livello di emissioni di un determinato impianto industriale, ossia l'impianto siderurgico ILVA, situato nella zona di Taranto, in Italia. Secondo il firmatario, le emissioni provenienti da tale impianto causano gravi problemi ambientali.

L'allegato I della direttiva 96/61/CE¹ sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) contiene un elenco delle categorie di attività industriali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa. L'impianto siderurgico ILVA di Taranto svolge una serie di attività elencate in tale allegato.

La direttiva IPPC dispone che gli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione debbano operare in conformità di autorizzazioni che includono valori limite di emissione sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), aventi lo scopo di evitare e, qualora ciò non sia possibile, di ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto complessivo sull'ambiente. La prevenzione o la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo dovrebbero, di conseguenza, essere trattate nel quadro delle autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC.

Dal 30 ottobre 1999, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento si applica ai nuovi stabilimenti e a quelli esistenti in cui l'operatore intenda introdurre "modifiche sostanziali" (modifiche che potrebbero avere effetti negativi rilevanti sull'uomo e sull'ambiente). Agli Stati membri è stato concesso un periodo di transizione fino al 30 ottobre 2007 al fine di consentire agli stabilimenti esistenti di conformarsi appieno alla direttiva.

La Commissione ha adottato una serie di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF), che riguardano le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di cui le competenti autorità devono tener conto nel determinare valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, parametri equivalenti o misure tecniche per detti impianti.

Con riferimento ai punti specifici sollevati dal firmatario, l'analisi della Commissione è la seguente:

1. la Commissione è stata informata già in precedenza del problema delle emissioni provenienti dall'impianto siderurgico ILVA, come descritto nella petizione, e, in considerazione delle preoccupazioni espresse, ha chiesto informazioni alle autorità italiane riguardo alle misure che sono state o saranno adottate al fine di soddisfare i requisiti della direttiva IPPC per questo specifico stabilimento;
2. la Commissione ha ricevuto le risposte dell'assessorato regionale all'Ecologia della Regione Puglia e del ministero italiano dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In entrambe le risposte trova conferma il fatto che lo stabilimento rientra nel campo di applicazione della direttiva IPPC, ma viene altresì dichiarato che detto stabilimento non

¹ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

dispone di un'autorizzazione concessa in conformità delle disposizioni della direttiva stessa;

3. inoltre, in entrambe le risposte si conferma che l'Italia ha adottato il decreto legge n. 180 del 30 ottobre 2007, il quale proroga il termine per l'attuazione della direttiva IPPC per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni ambientali integrate, fissando al 31 marzo 2008 il nuovo termine entro il quale gli impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni della suddetta direttiva.

Sulla base delle informazioni sopra riportate, la Commissione ritiene che l'Italia violi la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Di conseguenza, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di una procedura di infrazione, per garantire il pieno recepimento e la completa attuazione della direttiva IPPC in Italia.

4. Risposta della Commissione (conferma della presentazione orale del 3 novembre 2009), ricevuta il 19 febbraio 2010

Come già comunicato al Parlamento, la Commissione si era rivolta alle autorità italiane al fine di ottenere informazioni relative all'applicazione della direttiva 2008/1/CE¹ sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) per quanto riguarda l'impianto ILVA.

Le risposte delle autorità italiane avevano confermato che la direttiva è applicabile a questo impianto, ma che non è stata concessa alcuna autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva. Tale articolo prevede che tutti gli impianti esistenti siano pienamente conformi entro il 30 ottobre 2007. Le risposte avevano altresì confermato che esistevano altri impianti in violazione della direttiva IPPC per mancanza di autorizzazioni rilasciate in conformità della direttiva.

L'8 maggio 2008 è stata quindi avviata una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione della direttiva IPPC. In seguito a un'analisi delle risposte trasmesse dalle autorità italiane è emerso che per alcuni impianti situati sul territorio nazionale le autorizzazioni IPPC non erano ancora presenti e, pertanto, il 2 febbraio 2009 è stato emesso un parere motivato.

L'Italia ha risposto al parere motivato nell'aprile 2009. La Commissione, in base all'analisi delle informazioni trasmesse, dopo aver constatato che l'Italia non aveva ancora rimediato alle carenze nell'attuazione della direttiva IPPC, ha perciò deciso di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 30 settembre 2011

La Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non essersi conformata alle disposizioni della direttiva 2008/1/CE² sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

¹ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

² GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 31 marzo 2011¹, ha dichiarato che: "la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag. 8; in prosieguo: la "direttiva IPPC"), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva."

La Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 28 agosto 2013

L'ILVA rientra nel campo di applicazione di diverse direttive dell'UE tra cui, in particolare, la direttiva 2008/1/CE² sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC). La direttiva IPPC dispone che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione operino nel rispetto delle autorizzazioni comprendenti i valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT), aventi lo scopo di evitare e, qualora non sia possibile, di ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Il 7 gennaio 2014 la direttiva 2010/75/UE³ relativa alle emissioni industriali (IED) sostituirà la direttiva IPPC e si applicherà all'ILVA a partire da quella data. Secondo quanto stabilito dalla direttiva IED, la Commissione adotta decisioni di esecuzione sulle migliori tecniche disponibili per ciascun comparto industriale. La decisione di esecuzione 2012/135/UE⁴ della Commissione, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio, è stata adottata il 28 febbraio 2012 e pubblicata l'8 marzo 2012. Essa concede agli impianti un massimo di quattro anni per conformarsi appieno.

Il 4 agosto 2011 all'impianto siderurgico dell'ILVA è stata rilasciata un'autorizzazione integrata ai sensi della direttiva IPPC, autorizzazione che è stata poi modificata dal decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 al fine di garantire la conformità con la direttiva IED e con la decisione di esecuzione della Commissione 2012/135/UE.

Quale seguito non solo della presente petizione, ma anche di varie denunce, il 26 marzo 2012 la Commissione ha avviato un'indagine (tramite EU Pilot) nell'intento di controllare da vicino il rispetto da parte dell'impianto dell'ILVA della legislazione di cui sopra.

L'impianto è stato altresì oggetto di indagini a livello nazionale, che hanno condotto a procedimenti penali e misure precauzionali. Nel luglio 2012 le autorità giudiziarie hanno ordinato il sequestro di parti essenziali dell'impianto dell'ILVA che, a causa di problemi ambientali e di salute riconducibili alle emissioni di diossina e di altre sostanze chimiche,

¹ Causa C-50/10.

² GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

³ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁴ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63.

doveva essere reso conforme ai pertinenti requisiti in materia di ambiente e di salute della normativa applicabile che attua la direttiva IPPC e altre normative dell'UE in materia.

Il 27 novembre un giudice nazionale ha imposto la chiusura dell'ILVA per il mancato rispetto della sentenza del tribunale del luglio 2012. Il 3 dicembre 2012, tuttavia, il governo ha emanato il decreto legge n. 207 che consente all'ILVA di proseguire l'attività a determinate condizioni, in particolare le seguenti:

- obbligo di conformarsi alle condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata rilasciata il 4 agosto 2011 e modificata dal decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012;
- designazione di un "custode" per l'ILVA, indipendente e competente, incaricato di controllare l'attuazione delle pertinenti prescrizioni;
- obbligo per il gestore dell'ILVA di trasmettere all'autorità competente una relazione trimestrale di attuazione;
- possibilità per l'autorità competente di accedere direttamente al sistema di controllo delle emissioni dell'ILVA, mentre i risultati del controllo delle emissioni e le condizioni di autorizzazione aggiornate saranno resi pubblici sul sito Internet ufficiale del ministero dell'Ambiente.

Il 20 dicembre 2012, il 1° marzo 2013 e l'8 luglio 2013 la Commissione ha rivolto alcune nuove domande dettagliate all'Italia al fine di

- verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra;
- valutare appieno la conformità dell'autorizzazione modificata alla normativa dell'UE applicabile, tra cui la decisione della Commissione sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di ferro e acciaio;
- verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto nella pratica alle condizioni dell'autorizzazione;
- controllare la gestione di rifiuti e acque reflue prodotti dall'ILVA;
- verificare la potenziale violazione del diritto alla vita ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- verificare se le autorità nazionali stanno affrontando la questione in maniera soddisfacente.

La Commissione ha inoltre invitato le autorità italiane a presentare ogni tre mesi un aggiornamento delle misure già intraprese e un piano d'azione dettagliato delle misure programmate, congiuntamente a un calendario e alle tappe fondamentali, comprese le disposizioni di bilancio.

Conclusione

Le informazioni già pervenute e quelle ancora da ricevere tramite lo strumento EU Pilot fungeranno da base nel valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure coercitive.

7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 31 gennaio 2014

Le informazioni messe a disposizione della Commissione hanno evidenziato che l'impianto opera in violazione di diverse condizioni di autorizzazione tese a evitare o ridurre

l'inquinamento derivante dai processi di produzione. Le misurazioni hanno mostrato un grave inquinamento non solo dell'atmosfera, ma anche dell'acqua e del suolo. In particolare, la contaminazione del rione Tamburi, nel comune di Taranto, è riconducibile al funzionamento dell'impianto siderurgico, il che costituisce una violazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Inoltre, al settembre 2013 le autorità italiane non avevano adottato tutte le misure necessarie a garantire che si ponesse rimedio all'inquinamento causato dall'impianto e che il gestore coprisse i costi di tutte le misure correttive. Ciò comporta una violazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale.

Il 27 settembre 2013 la Commissione ha di conseguenza inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia.

Conclusione

La risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora è stata inviata alla Commissione il 2 dicembre 2013. Le informazioni ivi contenute fungeranno da base per l'adozione di ulteriori misure da parte della Commissione.

8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 27 giugno 2014

Nel quadro della procedura d'infrazione riguardante l'impianto dell'ILVA di Taranto, la Commissione ha esaminato la risposta alla lettera di costituzione in mora inviata nel dicembre 2013 dalle autorità italiane e ha di recente indirizzato all'Italia una lettera di costituzione in mora supplementare.

Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha ritenuto che fossero individuabili ulteriori violazioni in aggiunta a quelle già considerate nella prima lettera di costituzione in mora. Tali ulteriori violazioni riguardano la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso).

Per contro, la lettera di costituzione in mora supplementare ha lasciato cadere le contestazioni concernenti la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, sulla scorta della risposta italiana alla lettera di costituzione in mora.

Conclusione

La Commissione è ora in attesa della risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora supplementare inviata il 16 aprile 2014. Le informazioni ivi contenute fungeranno da base per l'adozione di ulteriori misure da parte della Commissione.

9. Risposta della Commissione (REV VI), ricevuta il 28 febbraio 2015

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

Nel quadro della procedura d'infrazione riguardante l'impianto ILVA di Taranto, a ottobre 2014 la Commissione, a seguito dell'analisi della risposta delle autorità italiane alla lettera di

costituzione in mora supplementare inviata nel mese di aprile 2014, ha emesso un parere motivato.

La Commissione è ora in attesa della risposta delle autorità italiane al parere motivato. Le informazioni contenute in tale risposta fungeranno da base per l'adozione da parte della Commissione di ulteriori misure, tra cui potrebbe figurare la decisione di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, se ritenuto necessario.

10. Risposta della Commissione (REV VII), ricevuta il 17 luglio 2015

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

A gennaio 2015 le autorità italiane hanno risposto al parere motivato.

Nel mese di marzo 2015 si sono svolti tra le autorità italiane e i servizi della Commissione due incontri, nel corso dei quali è stato chiesto alle autorità italiane, in particolare, di fornire chiarimenti e informazioni aggiornate su vari aspetti relativi all'attuazione delle condizioni previste dall'autorizzazione ILVA per la tutela dell'ambiente.

Successivamente le autorità italiane hanno trasmesso, nel mese di aprile 2015, altri documenti che forniscono i chiarimenti e le informazioni aggiornate richiesti.

I documenti trasmessi dalle autorità italiane ad aprile 2015 illustrano le misure adottate per rimediare all'inquinamento prodotto dall'impianto siderurgico ILVA di Taranto, anche mediante la sospensione del funzionamento di alcune delle unità più inquinanti in attesa dei lavori di adeguamento. Le emissioni dell'ILVA nell'atmosfera appaiono inferiori rispetto a quelle del 2012. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che non tutte le condizioni definite dall'autorizzazione operativa sono state adeguatamente attuate, ma secondo le autorità italiane le misure adottate garantiranno la piena conformità entro agosto 2016.

La Commissione deciderà presto quali ulteriori misure adottare, tenendo conto anche delle informazioni presentate dai denunciatori.

11. Risposta della Commissione (REV VIII), ricevuta il 30 marzo 2016

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

A settembre 2015 ha avuto luogo un altro incontro tra le autorità italiane e i servizi della Commissione. A seguito di tale incontro, le autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari a novembre 2015. La valutazione di tali informazioni conferma che sono stati compiuti dei progressi, ma che l'Italia deve accelerare l'attuazione delle misure necessarie per porre rimedio alla violazione delle disposizioni del diritto ambientale dell'Unione interessate dalla procedura d'infrazione 2013/2177.

In aggiunta alla suddetta procedura d'infrazione, nel gennaio 2016 la Commissione ha avviato un'indagine volta ad assicurare che le misure adottate o previste dalle autorità italiane in relazione all'impianto ILVA di Taranto siano conformi alle regole dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Conclusione

Nell'ambito della procedura d'infrazione di cui sopra, la Commissione segue da vicino la situazione e sta collaborando con le autorità italiane al fine di assicurare che siano adottate le misure urgentemente necessarie per rimuovere l'inquinamento esistente nell'area ILVA e nelle zone circostanti, per proteggere la salute pubblica e l'ambiente a Taranto. Le autorità italiane devono garantire quanto prima possibile che tutte le condizioni definite dall'autorizzazione operativa dell'impianto ILVA siano debitamente attuate, anche per evitare ulteriore inquinamento.

Per quanto riguarda la questione degli aiuti di Stato, nella decisione di avvio dell'indagine formale la Commissione, pur sottolineando che le regole dell'UE non ammettono aiuti ai produttori di acciaio per il salvataggio e la ristrutturazione o aiuti per il semplice rispetto di norme ambientali vincolanti, ricorda però anche alle autorità italiane che possono utilizzare denaro pubblico per finanziare la bonifica ambientale del sito dell'ILVA e delle aree abitate adiacenti della città di Taranto, nella misura in cui tale intervento sia urgentemente necessario per tutelare la salute pubblica e l'ambiente e a condizione che sia rispettato il principio "chi inquina paga".

12. Risposta della Commissione (REV IX), ricevuta il 30 agosto 2017

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

In seguito al parere motivato emesso nell'ottobre 2014, i servizi della Commissione hanno monitorato da vicino il lavoro di decontaminazione avviato dai commissari di Stato, comprese le implicazioni in materia di aiuti di Stato, nonché l'attuazione del principio "chi inquina paga", sulla cui base è stato raggiunto un accordo con i precedenti titolari dell'impianto.

La procedura d'infrazione in corso riguarda la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali¹ (in appresso "direttiva sulle emissioni industriali").

Si sono tenuti incontri periodici con le autorità italiane, come pure con l'ONG maggiormente coinvolta, ed è stata organizzata una visita in loco nel 2016. Nell'affrontare questo caso estremamente importante e delicato è stata prestata debita attenzione al fatto che l'impianto siderurgico ILVA, attualmente gestito da commissari di Stato, era in via di privatizzazione e la qualità di un nuovo piano ambientale era tra i criteri di aggiudicazione.

L'offerta vincente è stata scelta in via definitiva nel giugno 2017 e il contratto di compravendita è stato firmato il 16 giugno. Con decreto del 5 giugno 2017, il governo italiano ha fissato le regole per il passaggio di proprietà. Il piano ambientale dell'acquirente doveva essere finalizzato nei 30 giorni successivi al decreto di aggiudicazione del 5 giugno e sottoposto a consultazione pubblica nel corso del mese di luglio; contemporaneamente doveva essere messo a disposizione dei servizi della Commissione. La consultazione pubblica doveva durare 30 giorni, seguiti da altri 30 giorni necessari per la sua valutazione.

¹ GU L 334 del 17.12.2010.

Finché non si sarà raggiunta la piena conformità alle norme ambientali la produzione dello stabilimento siderurgico ILVA sarà limitata a 6 milioni di tonnellate l'anno e ciò dovrebbe costituire un forte incentivo per l'acquirente a conformarsi quanto prima a tali norme. Il passaggio di proprietà dello stabilimento è subordinato all'autorizzazione della Commissione a norma delle disposizioni dell'UE in materia di fusioni e acquisizioni, per la quale potrebbero essere necessari fino a otto mesi. Nel frattempo le autorità italiane, nel quadro di un accordo con i precedenti titolari (principio "chi inquina paga"), hanno assicurato 1,1 miliardi di EUR, che consentiranno la prosecuzione dei lavori di decontaminazione fino ad allora.

Conclusioni

La Commissione sta seguendo da vicino questa fase cruciale e continuerà a farlo fino a quando non sarà raggiunta la piena conformità alla direttiva sulle emissioni industriali.

13. Risposta della Commissione (REV X), ricevuta il 27 aprile 2018

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

I servizi della Commissione hanno regolarmente richiamato l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di proteggere l'ambiente e la salute umana. Si sono tenuti incontri periodici e una visita in loco, e la Commissione sta controllando da vicino il rispetto del diritto dell'Unione da parte dell'impianto dell'ILVA nel quadro di una procedura d'infrazione che ha portato all'emissione di un parere motivato indirizzato all'Italia per la violazione della direttiva sulle emissioni industriali¹.

Per quanto riguarda gli episodi di inquinamento atmosferico registrati in passato, secondo i più recenti risultati dell'Istituto Superiore di Sanità la situazione sanitaria locale a Taranto è migliorata, anche grazie alla limitata produzione dell'ILVA. Anche la qualità dell'aria è migliorata nella zona interessata, come indicano le relazioni annuali presentate alla Commissione dalle quali non emerge alcun superamento dei pertinenti valori limite.

Come indicato nella comunicazione precedente, la produzione dello stabilimento siderurgico ILVA è limitata a 6 milioni di tonnellate l'anno finché non si sarà raggiunta la piena conformità alle norme ambientali. Tale fatto è confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, con il quale è stato approvato il piano ambientale dell'acquirente designato dell'impianto. Tale approvazione è tuttavia subordinata all'autorizzazione a norma delle disposizioni dell'UE in materia di fusioni e acquisizioni. I servizi della Commissione stanno attualmente concludendo la loro valutazione a norma di tali disposizioni.

14. Risposta della Commissione (REV XI), ricevuta il 30 giugno 2018

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

I dati dell'EPER indicati nella petizione in relazione all'impianto ILVA di Taranto relativi al 2002 e la situazione sono migliorati da allora, anche perché nel frattempo sono diminuiti i livelli di produzione.

¹ Direttiva 2010/75/UE, GU L 334 del 17.12.2010.

La petizione fa inoltre riferimento a un vecchio decreto del 2006 che è stato sostituito dai successivi.

I servizi della Commissione hanno seguito da vicino gli sviluppi e stanno concludendo la loro valutazione sulla base del più recente decreto del 29 settembre 2017 al fine di adottare una decisione, in merito alle prossime azioni da intraprendere, nel corso dell'autunno.

15. Risposta della Commissione (REV XII), ricevuta il 30 agosto 2019

Petizioni n. 0760/2007 e n. 2207/2013

La Commissione è ora in grado di confermare che la situazione in termini di emissioni in atmosfera è significativamente migliorata, il che è il risultato di una combinazione di fattori:

- le misure imposte a livello nazionale dal decreto del 29 settembre 2017 e le misure riguardanti alcune aree dello stabilimento imposte dalla magistratura;
- il limite alla produzione imposto finché lo stabilimento non sarà pienamente conforme alla nuova autorizzazione;
- gli impegni supplementari, negoziati con Arcelor Mittal, che al momento sta attuando il piano ambientale approvato dal governo nazionale con un investimento superiore a 1 miliardo di EUR.

La diminuzione delle emissioni si riflette in termini di concentrazioni degli inquinanti principali, monitorate da ARPA Puglia (l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Regione Puglia), nell'aria ambiente circostante e non si registra alcun superamento dei parametri pertinenti.

Conclusione

Nel luglio 2019 la Commissione ha inoltre realizzato una missione di informazione all'interno dello stabilimento e continuerà a monitorare i progressi compiuti nel quadro della procedura di infrazione che ha senza dubbio svolto un ruolo essenziale, esercitando pressione sulle autorità italiane, nell'ottica di conseguire la piena conformità con il diritto dell'UE e di proteggere la salute dei cittadini.